



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/B.6640-10100.A(2)

Roma, 23 MAG. 2003

OGGETTO: Associazione Nazionale Libera Caccia – Segreteria Provinciale di Isernia. Quesiti in materia di armi comuni da sparo e munizioni.

All. 2 ALLA QUESTURA DI I S E R N I A

Con la lettera che si unisce in copia, il segretario provinciale dell'associazione di cui all'oggetto ha posto alcuni quesiti in materia di armi comuni da sparo e munizioni.

Al riguardo, si prega codesta Questura di voler fornire al predetto i chiarimenti che seguono.

Riguardo al quesito di cui al punto 1. si ribadisce il contenuto della circolare telegrafica del 1° ottobre 1992, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Con riferimento al quesito posto al punto 2. si rappresenta preliminarmente che l'art. 58 del Reg. Esec. T.U.L.P.S., laddove prescrive che deve essere denunciata all'autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni, ha lo scopo di porre l'autorità di p.s. nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (finalità alla cui tutela è posta la norma in esame).

Restringendo l'analisi della disposizione richiamata al caso in esame appare di tutta evidenza (così come ha stabilito anche la Suprema Corte di Cassazione – sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. Dell'1.12.1993) che la stessa non impone anche l'obbligo per il detentore del costante e permanente mantenimento della quantità della munizioni precedentemente denunciate.

SPEDITA

IL 23 MAG. 2003



Ministero dell'Interno

Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica le finalità alla cui tutela è preposta la norma.

In relazione al quesito di cui al punto 3. si osserva che l'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede il divieto generico di cessione di armi in comodato "salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia... omissis". Restano fermi, ovviamente, il disposto dell'art. 35 del T.U.L.P.S. - che vieta di cedere armi a chi non sia munito di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto - nonché gli obblighi di denuncia presso l'Ufficio di P.S. territorialmente competente (sia in capo al cedente che in capo a chi riceve l'arma) previsti dal successivo art. 38 e dall'art. 58 del Regolamento di esecuzione, qualora il possesso dell'arma avuta in comodato si protragga oltre un certo tempo (ad esempio oltre il periodo di una battuta di caccia). Ciò in ossequio al concetto di immediatezza della denuncia di cui all'art. 38 citato.

Infine, con riferimento al quesito di cui al punto 4. si evidenzia che la licenza di porto di fucile per uso di caccia autorizza il "porto" dell'arma soltanto per l'esercizio venatorio (nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle disposizioni emanate dalle regioni) ed il trasporto nonché l'acquisto di tutte le armi comuni da sparo. Né si può pensare ad una estensione automatica di detta autorizzazione. Difatti, il cacciatore a cui è stata rilasciata la licenza di porto di fucile per uso di caccia non può portare indiscriminatamente l'arma oltre che per l'attività venatoria, anche per usi diversi. L'unica estensione automatica dell'autorizzazione di cui trattasi si rinviene nella legge 18 giugno 1969, n. 323, la quale consente l'esercizio dello sport del tiro a volo a coloro che siano titolari di licenza del Questore di porto d'arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte questo Dicastero, onde non ingenerare falsi convincimenti circa un uso non consentito dell'arma in questione ha disposto che venisse depennata la locuzione "anche" dai modelli 88 e 89, ove non risulti autorizzato un uso diverso ed aggiuntivo della caccia (es. difesa personale).



Ministero dell'Interno

A tal riguardo appare opportuno aggiungere che il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, all'art. 3, lett. b), punto 2), modificando l'art. 61 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., ha stabilito che "il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma."

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

/gp